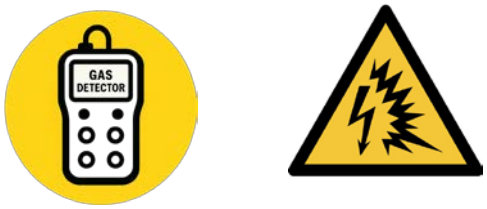
GrC ST SER
GC SL SMS
KGr AS SUD

DIRETTIVA DPI
Dispositivi di protezione individuale





Indice

1. SITUAZIONE DI PARTENZA....3

2. OBIETTIVO E FINALITÀ DELLA DIRETTIVA....3

3. RIFERIMENTI NORMATIVI....3

4. CAMPO D'APPLICAZIONE E REQUISITI DEGLI INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ....4

5. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA....4

6. RESPONSABILITÀ, COMPETENZA E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI....4

7. COSTI....5

8. ALTRE ATTREZZATURE....5

9. UTILIZZO DEI DPI E METODI DI PROTEZIONE DA IMPIEGARE....5

10. LEGGI, ORDINANZE E DIRETTIVE RILEVANTI....6

11. INDICE DELLE NORME....6

12. DPI CONTRO L'ARCO ELETTRICO....7

13. UTILIZZO DEI DPI....8

Versione 2.0	21.07.2016
Versione 2.1	1.11.2019
Versione 2.2	20.06.2022
Versione 3.0	**26.03.2026**

Autori
Andreas Lutz
Gregor Bär
Daniele Albani
Beat Maier
Jacques Magnin

1. Situazione di partenza

Nella soluzione settoriale n. 35 a esecuzione della Direttiva MSSL vengono definiti gli obiettivi e le linee guida per la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro. Il Gruppo di coordinamento Sicurezza sul lavoro Servizi di manutenzione delle strade (GC SL SMS) è l'organo di gestione e vigilanza responsabile di questa soluzione settoriale, nonché autore della presente direttiva concernente l'utilizzo e il finanziamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Questa direttiva concretizza le disposizioni della soluzione settoriale SL SMS per la selezione, la messa a disposizione, il finanziamento e l'utilizzo dei DPI nei servizi di manutenzione delle strade. Essa è rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori delle imprese affiliate e ha lo scopo di garantire un'attuazione efficace e uniforme della sicurezza sul lavoro.

I contenuti della presente direttiva sono stati elaborati con la massima cura. Non pretendono di essere esaustivi né di essere sempre aggiornati. In ogni caso, fanno fede le disposizioni legislative e normative vigenti, nonché le prescrizioni della soluzione settoriale SL SMS.

2. Obiettivo e finalità della Direttiva

- Fondamento per una regolamentazione unitaria dei criteri di utilizzo e finanziamento dei DPI e degli indumenti ad alta visibilità per lo svolgimento di lavori nell'ambito di attività dei servizi di manutenzione delle strade
- Distinzione tra DPI ed equipaggiamento restante degli addetti ai lavori in ambito sicurezza e servizi di manutenzione delle strade, manutenzione delle parti elettriche ed equipaggiamento d'esercizio e di sicurezza
- Parte integrante del manuale per l'applicazione della soluzione settoriale per la Sicurezza sul lavoro e protezione della salute nei servizi di manutenzione delle strade (SL SMS)
- Prevenzione di lesioni e riduzione dei costi causati dagli infortuni
- Armonizzazione dell'immagine, miglioramento della visibilità nella manutenzione delle strade e conseguente maggior sicurezza dei lavoratori
- CFSL, Guida per l'organizzazione del lavoro; indossando e impiegando i DPI si mira ad evitare che le persone possano ferirsi in caso di rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati attraverso dispositivi di protezione o misure, metodi e procedimenti di organizzazione del lavoro, o che la loro salute possa essere compromessa (si veda integrazione: Norme europee sull'uso dei DPI)

3. Riferimenti normativi

I fondamenti definiscono i requisiti giuridici e tecnici vincolanti per la selezione, l'utilizzo e l'acquisto dei DPI. Essi si basano sulla legislazione svizzera, sulle norme europee, sulla documentazione CFSL e SUVA e sui documenti della soluzione settoriale SL SMS. Queste condizioni quadro garantiscono che i DPI utilizzati soddisfino gli attuali requisiti di sicurezza e contribuiscano efficacemente alla protezione dei collaboratori.

Per semplicità, si è rinunciato a corredare il presente documento con testi legislativi dettagliati o con indicazioni sullo stato di aggiornamento delle norme. Al loro posto, sono stati inseriti collegamenti alle relative fonti di riferimento. *Qualora un link non dovesse più funzionare, vi preghiamo di informarci al seguente indirizzo e-mail: info@assud.ch.*

- Basi giuridiche CH + EU
- Guida CFSL sezione: Organizzazione del lavoro / Abbigliamento da lavoro, DPI (Dispositivi di protezione individuale) (https://wegleitung.ekas.ch/uebersicht-wegleitung) Ordinanza sui DPI – (ODPI - RS 930.115)
- Prescrizioni europee: REGOLAMENTO (UE) 2016/ 425
- Pubblicazioni CFSL e SUVA
- Documenti della soluzione settoriale SL SMS
- Stato della tecnica di sicurezza
- Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) RS 930.11 Poiché gli standard evolvono rapidamente e le norme dell'UE vengono spesso recepite in Svizzera con un certo ritardo, al momento dell'acquisto delle attrezzature è necessario effettuare, conformemente alla Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), un controllo supplementare delle norme applicabili, al fine di garantire la conformità agli standard più aggiornati e il rispetto delle prescrizioni nazionali.

4. Campo d'applicazione e requisiti degli indumenti ad alta visibilità

La direttiva si applica a tutti i servizi di manutenzione delle strade (SMS) in esercizio normale, collegati alla soluzione settoriale SL SMS (datore di lavoro e lavoratore).

La direttiva definisce i requisiti minimi secondo le disposizioni del GC SL SMS. Eventuali misure aggiuntive possono essere stabilite e attuate dai datori di lavoro sotto la propria responsabilità e nell'ambito delle loro competenze.

Durante i lavori su sede stradale pubblica è obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità di classe 3 secondo SN EN ISO 20471. Non è consentito indossare pantaloni corti.

Per permanenze temporanee di durata massima di un'ora e in condizioni di buona visibilità (ad es. controlli dei cantieri diurni, sopralluoghi ecc.) è obbligatorio indossare almeno un capo ad alta visibilità certificato di classe 2, che copra completamente il busto.

Per soddisfare la classe di protezione 3, le gambe e il busto devono essere coperti con un capo d'abbigliamento certificato. Un unico capo per la parte superiore non è sufficiente anche se certificato come classe di protezione 3.

5. Applicazione della Direttiva

L'implementazione della direttiva per le singole categorie di DPI dev'essere regolamentata per ambito di attività
nelle istruzioni dei datori di lavoro.

6. Responsabilità, competenza e responsabilità verso terzi

Il datore di lavoro, i responsabili di tutti i livelli e i collaboratori sono responsabili congiuntamente dell'applicazione e del rispetto della presente direttiva, nonché delle relative istruzioni.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza sul lavoro in azienda. Sulla base di un'attenta valutazione dei pericoli e dei rischi nei diversi reparti e nelle postazioni di lavoro, ha il compito di stabilire quali DPI devono indossare i lavoratori.

I datori di lavoro sono obbligati a mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari e assicurarsi che questi vengano indossati. I lavoratori devono indossare i DPI ovunque questi siano necessari. (Lista di controllo Suva - DPI 67091)

L'efficacia delle apparecchiature di protezione non deve essere alterata, né compromessa. Ai lavoratori, di concerto con i propri superiori, compete in prima persona la responsabilità di provvedere alla manutenzione dei DPI e di garantire che siano in buono stato, nonché di controllarli sistematicamente (ad es. in relazione al funzionamento, ai danni, alla data di scadenza), soprattutto in caso di incidenti. I datori di lavoro mettono a disposizione i mezzi necessari e supervisionano l'esecuzione.

7. Costi

L'intera dotazione di dispositivi di DPI prevista dal rapporto di lavoro, comprese la manutenzione, la riparazione e la sostituzione necessarie, deve essere messa a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro. È necessario garantire che in seguito all'attuazione di misure di riduzione dei costi, i DPI non risultino insufficienti o siano del tutto assenti.

- Le direttive CFSL e l'art. 5, 27 OPI RS 832.30 e gli artt. 27 e 28 dell'OLL RS 822.113 precisano che:
 - il datore di lavoro deve fornire e pagare l'abbigliamento da lavoro e i DPI, comprese le necessarie attività di cura, riparazione e sostituzione;
 - l'abbigliamento da lavoro con funzione protettiva (ad es. indumenti contaminati) rientra in questo obbligo e deve essere trattato come un DPI.

8. Altre attrezzature

Oltre ai DPI i lavoratori necessitano di ulteriori componenti dell'equipaggiamento non classificabili come DPI e che non rientrano in questa direttiva. Tra questi figurano in particolare:

- attrezzatura di base
- attrezzatura specifica per l'attività
- attrezzatura speciale

Il datore di lavoro disciplina l'entità, l'utilizzo e il finanziamento di queste attrezzature supplementari.

9. Utilizzo dei DPI e metodi di protezione da impiegare

L'utilizzo dei DPI concerne i seguenti ambiti d'attività:

- attività su sede stradale pubblica (si veda sezione 9.1)
- attività al di fuori del centro di intervento (sulla carreggiata o nell'area adiacente, si veda sezione 9.2)
- attività nel centro di intervento (si veda sezione 9.3)
- attività generiche (possibili in diversi luoghi, si veda sezione 9.4)

I tipi specifici di DPI da utilizzare devono essere definiti dal datore di lavoro mediante apposite istruzioni.

Il modello del GC SL SMS (si veda appendice A) costituisce una base di riferimento per il datore di lavoro nell'attuazione dell'obbligo di indossare i DPI.

La presente direttiva può essere scaricata in formato PDF dal sito web https://www.assud.ch

10. Leggi, ordinanze e direttive rilevanti

Le seguenti basi giuridiche costituiscono la base di riferimento per la direttiva DPI:

- Ordinanza sui DPI (ODPI, RS 930.115) RS 930.115
- Regolamento sui dispositivi di protezione individuale (EU) 2016/ 425
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) RS 832.30
- Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) RS 832.20
- Legge sul lavoro (LL) RS 822.11
- Ordinanza 3 concernente la Legge sul lavoro (OLL 3) RS 822.113
- Ordinanza sui lavori di costruzione (OlCostr) RS 832.311.141
- Direttiva CFSL CFSL Guida alla sicurezza sul lavoro
- Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) RS 930.11
- Norme armonizzate in Europa

11. Indice delle norme

	Elmetti/protezione della testa:	(ad es. EN 397, EN 812)
	Protezione degli occhi e del viso:	EN ISO 16321-1, EN ISO 16321-2, EN ISO 16321-3
	Protezione delle vie respiratorie:	(EN 149, EN 136, EN 140, EN 143, EN 14387, EN 12941/12942)
	Protezione del viso:	(EN ISO 16321, EN IEC 62819:202312)
	Abbigliamento protettivo:	(EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, EN 14058, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 14605, EN 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 61482-1-2)
	Protezione delle mani:	(EN 420, EN 388, EN 374, EN 407, EN 511, EN 10819, EN 12477)
	Protezione dei piedi e delle ginocchia:	(EN ISO 20345, EN ISO 20347, EN 13287, EN 14404)
	Protezione dell'udito:	(EN 352 1/ 2/ 3)
	Protezione contro le cadute:	(DPI anticaduta) (EN 361, EN 354, EN 355, EN 358, EN 360, EN 362, EN 363, EN 795)
	Salvataggio/acqua:	(EN ISO 12402 3/ 4)
	Rilevatori di gas:	(DIN EN 45544-4)

Nota: non si assume alcuna garanzia in merito alla completezza delle norme riportate in questa tabella.

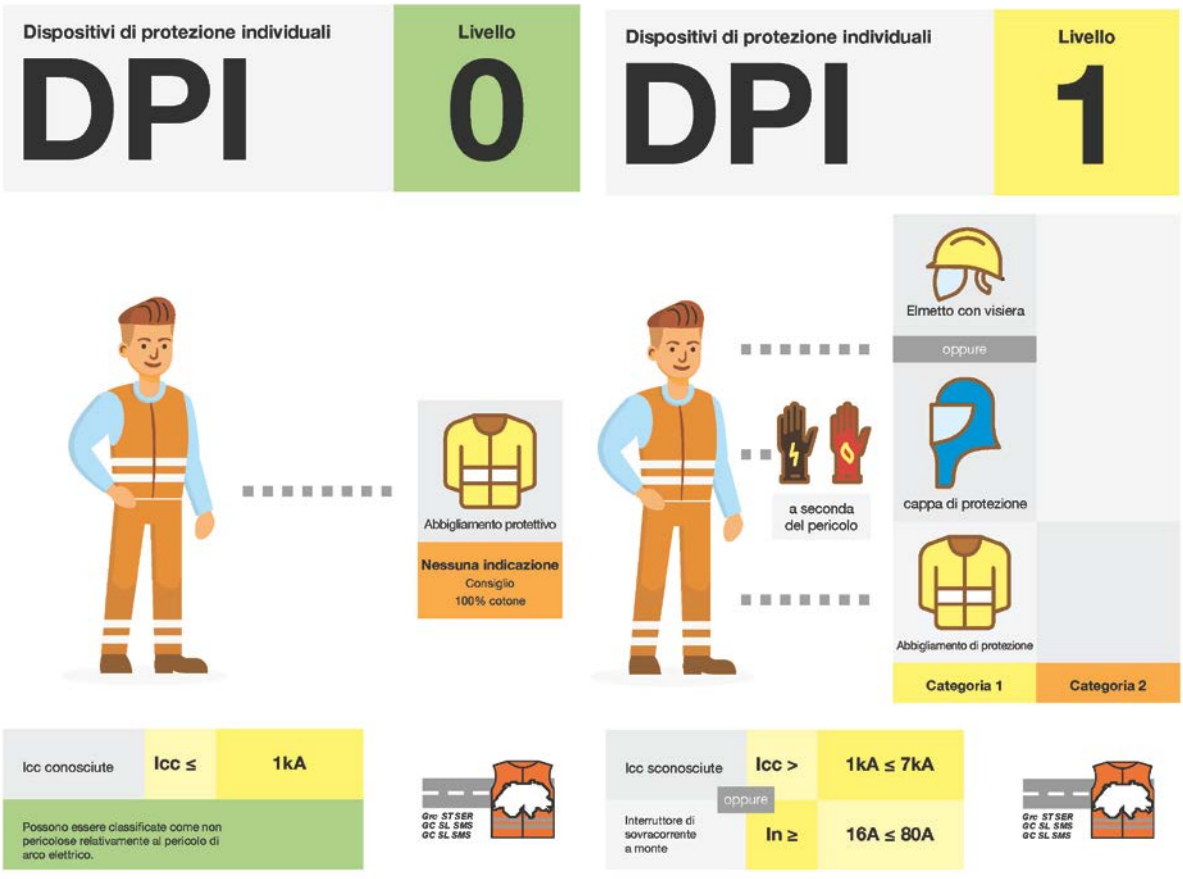
Ai fini delle verifiche formali, fanno riferimento le norme armonizzate si sensi del Regolamento (UE) 2016/425 pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Una panoramica consolidata è disponibile nel portale EU delle Norme armonizzate in Europa.

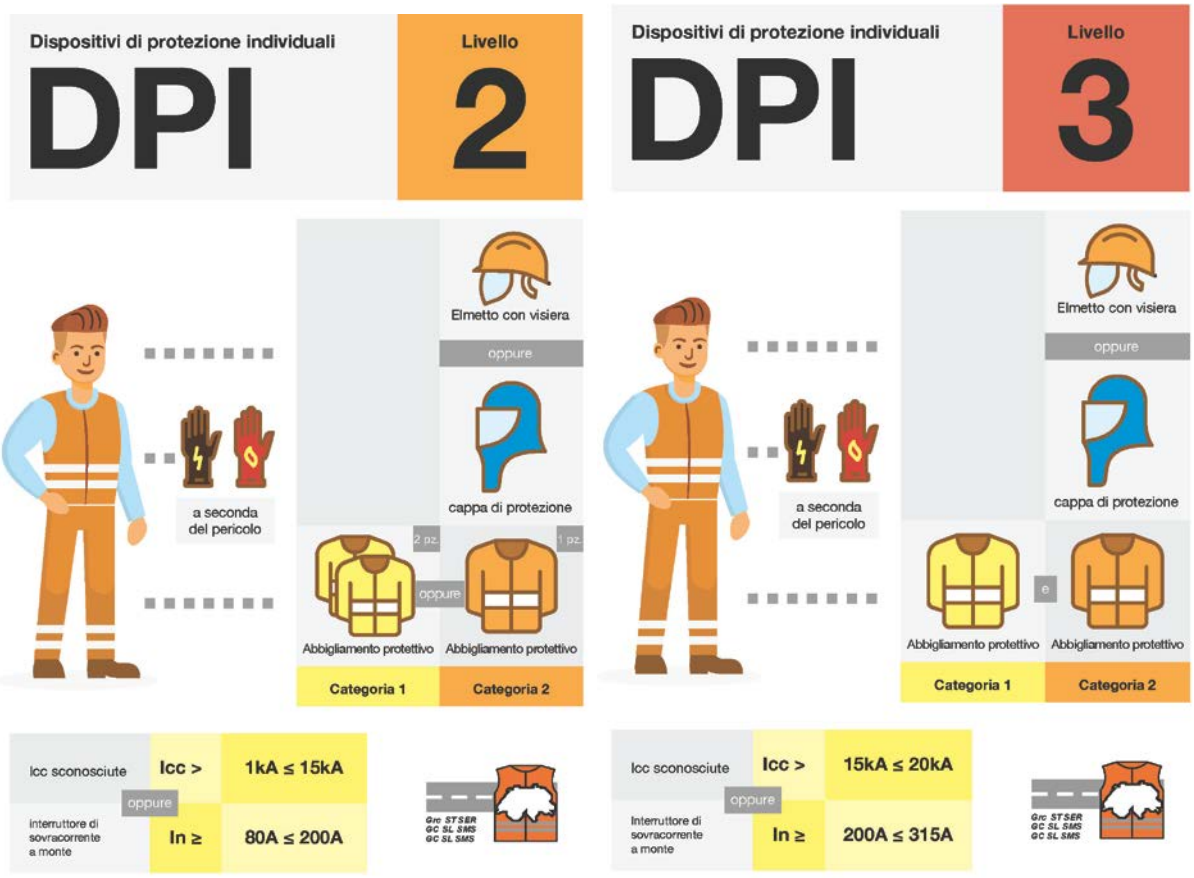
12. DPI contro l'arco elettrico

Misure di protezione necessarie per ridurre al minimo **rischi quali gli archi elettrici, passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo** o **sollecitazioni meccaniche**. Inoltre, vengono descritte le condizioni nelle quali devono essere indossati determinati dispositivi di protezione individuale (DPI) e come i datori di lavoro debbano adempiere al proprio obbligo di fornire attrezzature di protezione efficaci. Questo documento costituisce quindi una guida pratica per garantire in modo duraturo la sicurezza e la protezione della salute durante i lavori eseguiti in prossimità di impianti elettrici. *Fonte: [esti.admin.ch]*

I dispositivi di protezione sono suddivisi secondo la norma SN EN 61482-1-2 in due categorie: **categoria 1 fino a 4 kA** e **categoria 2 fino a 7 kA**. Le prove eseguite secondo la norma SN EN 61482-1-2 (box test) sono concepite in modo tale da evitare ustioni cutanee direttamente dietro il tessuto in caso di esposizione < 0,5 sec.

Nella pratica, nessuno indossa un DPI direttamente sulla pelle nuda. Per ottenere un effetto protettivo ottimale, si presume che l'abbigliamento venga indossato secondo il principio degli strati («a cipolla»). Per questo motivo, nella Direttiva ESTI n. 407 **l'efficacia dei DPI** è stata suddivisa **nei seguenti livelli di protezione** 0, 1–3.





13. Utilizzo dei DPI

L'»utilizzo dei DPI» è disciplinato in un documento separato, disponibile per il download sulla home page della soluzione settoriale 35 SL SMS.